

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2012
44/2012/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE D) ED E), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienze degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per le quote di emissione di gas a effetto serra;
- la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
- il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato, finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, n. 713/2009 che istituisce l'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 7 ottobre 2009 COM(2009) 519 definitivo – Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (piano SET);

- la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, recante: Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, n. COM(2010) 2020, in cui sono stati integrati gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010 COM(2010)186, recante: Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico;
- la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, recante: Energia 2020 una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura, n. COM(2010) 639;
- la comunicazione della Commissione del 17 novembre 2010, recante: Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre. Piano per una rete energetica europea integrata, n. COM(2010) 677 (di seguito: Comunicazione COM(2010) 677);
- la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011, recante: Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, n. COM(2011) 112;
- la decisione della Commissione del 16 maggio 2011, n. 2011/280/EU;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 28 novembre 1980, n. 784;
- la legge 7 agosto 1997, n. 266;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante: Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
- il decreto 29 settembre 2005;

- il decreto del 19 gennaio 2011 in materia di Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto del 21 aprile 2011, recante: Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il decreto del 18 ottobre 2011, in materia di Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, recante: Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con la deliberazione dell'Autorità n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 8 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08, relativa all'Introduzione della metodologia "Air" - Analisi di impatto della regolazione - nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2011, ARG/gas 42/11, recante: Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: deliberazione ARG/gas 42/11);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011, recante: Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/11);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2011, recante: Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, ARG/gas 120/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/11);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, GOP 43/11 (di seguito: deliberazione GOP 43/11);
- le Linee strategiche dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il triennio 2011-2013, adottate con la deliberazione GOP 43/11 (di seguito: Linee strategiche 2011-2013);
- la segnalazione dell’Autorità 6 ottobre 2011 sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità, PAS 21/11 (di seguito: segnalazione PAS 21/11);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, recante: Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas di cui alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2011, in materia di regolazione della qualità del gas naturale, DCO 30/11.

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo europeo, nel corso degli ultimi anni, è andato modificandosi profondamente, in particolare in relazione agli obiettivi di:
 - portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia;
 - ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia entro il 2020;
 - garantire la sicurezza degli approvvigionamenti anche tramite l’individuazione di priorità nello sviluppo delle infrastrutture energetiche transnazionali;
- la Commissione Europea, nella comunicazione COM(2010) 677, ricorda che i settori delle infrastrutture elettriche e del gas in Europa sono settori regolamentati, il cui modello economico è basato su tariffe regolamentate pagate dagli utenti, che consentono di recuperare gli investimenti realizzati (principio “chi usa paga”) e indica che questo dovrebbe rimanere il principio fondamentale anche in futuro;
- l’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di

pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 dispone che l'Autorità stabilisca e aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le tariffe per la distribuzione tengano conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; e che, a tal fine, l'Autorità possa disporre, anche transitoriamente appositi strumenti di perequazione;
- secondo l'articolo 25, della direttiva 2009/73/CE, il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica;
- l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità possa adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti;
- secondo quanto disposto dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 164/00, gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- con il decreto 19 gennaio 2011, sono stati individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- con il decreto 18 ottobre 2011, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale come individuato dal decreto 19 gennaio 2011;
- con il decreto 12 novembre 2011, è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

- secondo quanto riportato nelle Linee strategiche 2011-2013, per favorire gli investimenti infrastrutturali delle imprese, l'Autorità intende mantenere sistemi tariffari incentivanti, con orizzonti di riferimento che eccedono la durata del periodo regolatorio e livelli di remunerazione legati ai benefici attesi dalle nuove infrastrutture;
- in particolare, sempre in coerenza con le Linee Strategiche 2011-2013, l'Autorità intende, da un lato, rafforzare i meccanismi di incentivazione tariffaria collegando i riconoscimenti di maggiorazione della remunerazione a effettivi miglioramenti delle *performance* delle reti e dei sistemi di misura, attraverso specifici indicatori *output based*; dall'altro, eliminare, anche nel settore del gas, eventuali sovrapposizioni tra: a) i meccanismi incentivanti di tipo tariffario, b) la regolazione della qualità dei servizi, c) le disposizioni in materia di efficienza energetica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- come indicato nella segnalazione PAS 21/11, il servizio della distribuzione di gas naturale è garantito, nel paese, da una pluralità di operatori di diversa dimensione. Questa situazione, a parere dell'Autorità, non è ottimale né sotto il profilo dell'efficienza produttiva, in ragione di possibili recuperi di efficienza legati al conseguimento di economie di scala, né sotto il profilo della competitività dei mercati;
- con il 31 dicembre 2012 si conclude il periodo di vigenza della RTDG;
- con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 42/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 64/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016;
- con la deliberazione ARG/gas 120/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, ARG/gas 120/11;
- con la deliberazione 28/2012/R/gas, l'Autorità ha disposto la revisione e l'adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas;
- sottoporre il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi delle deliberazione GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti;

- prevedere che le tariffe siano definite in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura;
- prevedere che, nel procedimento di cui sopra, vengano perseguiti gli obiettivi generali richiamati nelle Linee strategiche, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e internazionale;
- prevedere che il procedimento sia finalizzato, anche, alla conclusione di eventuali procedimenti ancora pendenti, relativi alla definizione delle tariffe di riferimento ai sensi della RTDG

DELIBERA

1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 2013-2016;
2. di sottoporre il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti;
3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
4. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas per il nuovo periodo di regolazione;
5. di prevedere che, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale, il procedimento di cui sopra persegua i seguenti obiettivi generali:
 - a. promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture;
 - b. favorire l'efficienza produttiva nella fornitura del servizio;
 - c. favorire una corretta allocazione dei costi, nel rispetto del richiamato principio "chi usa paga", limitando i sussidi tra differenti ambiti territoriali;
 - d. promuovere la libertà di accesso alla rete e la concorrenza sull'intero territorio nazionale;
 - e. garantire la coerenza con gli obiettivi generali definiti in ambito Comunitario in materia di energia e ambiente e, in particolare, all'interno del documento strategico "Energia 2020. Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura";
 - f. favorire l'efficienza del servizio di misura;
 - g. assicurare la semplificazione dei meccanismi di regolazione;
 - h. facilitare l'enforcement delle regole;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti di competenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni